



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data: 3/4/2007

EAL-15

Oggetto: Notifica voli comunitari, autorizzazioni voli di linea e regime sorvoli e scali tecnici.

1. PREMESSA

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 recante "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265", sono stati modificati alcuni istituti.

Al fine di dare organicità alla materia dell'esercizio dei voli nel territorio e nello spazio aereo italiano, la presente circolare recepisce le innovazioni del codice della navigazione e definisce in un unico strumento di regolazione il procedimento di accesso alle rotte intracomunitarie da parte dei vettori aerei dell'Unione europea; il procedimento di autorizzazione dei voli di linea extracomunitari dei vettori comunitari e stranieri; il regime per i sorvoli e gli scali tecnici.

La Circolare della ex Direzione Generale dell'Aviazione Civile n. 332910 del 29 febbraio 1997, che regolava il procedimento di accesso alle rotte intracomunitarie da parte dei vettori aerei dell'Unione europea, è abrogata dalla presente Circolare.

I servizi comunitari (linea e charter, fra i quali sono anche compresi i servizi nazionali) trovano il riferimento normativo principale nel Regolamento Comunitario n. 2408/92 che all'art. 3 prevede: "Lo Stato membro interessato permette ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità". Il Regolamento non contiene indicazioni riguardo alle modalità di

esercizio del trasporto aereo all'interno degli Stati membri, lasciando al singolo Stato la facoltà di regolamentare con propri atti interni le procedure relative all'accesso alle rotte intracomunitarie dei vettori aerei dell'Unione europea, sempre nel rispetto dei principi di liberalizzazione del mercato.

I servizi di linea extracomunitari, espressione dei diritti di traffico negoziati nel corso di trattative bilaterali o multilaterali tra Stati e contenuti in Convenzioni internazionali, trovano riferimento normativo negli artt. 784, 785 e 788 del D. Lgs. n. 96/2005 e successive modificazioni. Detto Decreto legislativo, all'articolo 787, rinvia la disciplina dei servizi di trasporto aereo non di linea ad un apposito regolamento ENAC.

Si richiama che ai sensi del Regolamento (CE) 2408/92 per servizio aereo di linea si intende una serie di voli che presenta le seguenti caratteristiche:

- I voli sono effettuati, a titolo oneroso, da aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri, di merci e/o di posta in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico posti per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
- I voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra due o più aeroporti:
 - in base ad un orario pubblicato;
 - oppure con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.

I sorvoli e gli scali tecnici sono regolamentati dall'art. 794 del D. Lgs. n. 96/2005 e successive modificazioni e fanno riferimento all' Accordo relativo al Transito dei Servizi Aerei Internazionali, (Chicago 7 dicembre 1944, ratificato dall'Italia con Legge 306/83) e agli accordi aerei bilaterali.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Circolare disciplina le procedure per le notifiche dei voli di linea comunitari, le autorizzazioni per i voli di linea extracomunitari e il regime dei sorvoli e degli scali tecnici.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamenti Comunitari 2407/92 e 2408/92;

- D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma dell'art 2 della Legge 9 novembre 2004, n. 265) e successive modificazioni;
- Accordo relativo al Transito dei servizi aerei internazionali, Chicago 7 dicembre 1944, ratificato in Italia con L. 306 del 2 maggio 1983;
- DM 5 settembre 1984 (Disposizioni in materia di sorvoli e scali per scopi non commerciali di aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali di linea e non di linea);
- Regolamentazione tecnica ENAC in materia di rilascio e di rinnovo di licenze di pilotaggio.

4. NOTIFICA DEI VOLI INTRACOMUNITARI

Il vettore in possesso di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea che intende operare su rotte intracomunitarie interessanti il territorio nazionale è tenuto a notificare alla Direzione Centrale Regolazione Economica i collegamenti che effettuerà nel corso della stagione di traffico IATA almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio dei voli.

La notifica di voli occasionali o che non interessano l'intera stagione di traffico IATA deve pervenire entro tre giorni dalla data prevista per il collegamento.

La notifica, in formato elettronico, deve contenere:

- a) nominativo del vettore o dei vettori in caso di servizi operati in code sharing (con specifica del marketing e dell'operating carrier e del nominativo del vettore che detiene le bande orarie sugli aeroporti coordinati);
- b) numero e codice di volo;
- c) percorso completo;
- d) numero delle frequenze;
- e) giorni di operazione;
- f) tipologia di aeromobile;
- g) tipo di trasporto (se passeggeri e cargo).

Qualora i vettori comunitari utilizzino un aeromobile noleggiato da impresa non comunitaria, che opera per la prima volta in Italia, devono inviare la seguente documentazione relativa all'aeromobile noleggiato:

- a) copia del Certificato di Operatore aereo (COA) corredata dalla relativa specifica delle operazioni o documentazione equivalente che ne dettagli gli elementi caratteristici di idoneità tecnico-operativa (area e tipo di operazioni, approvazioni speciali quali: operazioni in bassa visibilità, B-RNAV, RVSM, ETOPS, MNPS, trasporto merci pericolose, ecc.);
- b) flotta impiegata con indicazione dei tipi di aeromobile, marche di registrazione, titolo di utilizzazione, età media della flotta, eventuali incidenti o inconvenienti gravi subiti dalla compagnia di cui al questionario ENAC (Foreign Operator Questionnaire - FOQ), debitamente compilato;
- c) certificato di assicurazione, di cui al modello allegato (All. 1) dal quale risulti che la polizza stipulata è conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento comunitario 785/04;
- d) autorizzazione all'impiego rilasciata dal Paese di registrazione del vettore;
- e) copia del contratto di noleggio.

5. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER VOLI DI LINEA EXTRACOMUNITARI AI VETTORI COMUNITARI

L'avvio del procedimento presuppone l'esistenza di un accordo aereo bilaterale e che il vettore da autorizzare abbia stipulato con l'ENAC una Convenzione per l'esercizio del servizio.

Qualora non sussista un accordo aereo bilaterale con il Paese di destinazione dei collegamenti, l'operativo potrà essere autorizzato solo con il nulla osta delle Autorità aeronautiche locali.

Il vettore è tenuto a presentare alla Direzione Centrale Regolazione Economica la programmazione dei collegamenti da operare con un congruo anticipo tenendo conto che l'Amministrazione deve avere a disposizione **trenta giorni** per la valutazione delle richieste. La data di rilascio delle autorizzazioni rispetto all'inizio della stagione di traffico o delle operazioni richieste è, pertanto, in funzione della data in cui le richieste stesse vengono presentate.

Nella richiesta di autorizzazione il vettore dovrà indicare:

- a) il periodo nel quale intende operare i voli;

- b) il codice ed il numero del volo (in caso di operazioni in code sharing: nominativo del marketing e dell'operating carrier; nominativo del vettore che detiene le bande orarie sugli aeroporti coordinati; copia del contratto di code sharing);
- c) il numero delle frequenze e i giorni di operazione;
- d) il tipo e la marca di aeromobile che intende utilizzare;
- e) gli scali di partenza e di arrivo, nonché, eventualmente, quelli intermedi.

Una volta valutata la conformità di tutta la documentazione alle prescrizioni amministrative ed operative, la Direzione Centrale Regolazione Economica rilascia l'autorizzazione.

L'autorizzazione è inserita nella Banca Dati Intranet al fine di procedere alle verifiche sul territorio ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Qualunque modifica rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione deve essere motivata e notificata alla Direzione Centrale Regolazione Economica per le valutazioni e le azioni di competenza.

6. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER VOLI DI LINEA AI VETTORI EXTRACOMUNITARI

Il vettore extracomunitario che intende operare voli per e dall'Italia in base ai diritti di traffico contenuti in Accordi aerei bilaterali o multilaterali deve essere designato dallo Stato titolare dei diritti di traffico.

Qualora non sussista un accordo aereo bilaterale con il Paese extracomunitario, l'operativo è autorizzato solo con la richiesta delle Autorità aeronautiche del Paese stesso.

Il vettore deve presentare una richiesta, allegando il programma dei servizi che intende effettuare, alla Direzione Centrale Regolazione Economica. Tale richiesta, a meno che l'accordo bilaterale o multilaterale non preveda un termine determinato, deve essere presentata con un congruo anticipo tenendo conto che l'Amministrazione deve avere a disposizione **trenta giorni** per la valutazione delle richieste. La data di rilascio delle autorizzazioni rispetto all'inizio della stagione di traffico o delle operazioni richieste è in funzione della data in cui le richieste stesse vengono presentate.

Nel programma dei servizi che il vettore intende effettuare dovrà essere indicato:

- a) il periodo nel quale intende operare i voli;
- b) il codice ed il numero del volo (con specifica, in caso di operazioni in code sharing, del nome del marketing e dell'operating carrier e del vettore che detiene le bande orarie sugli aeroporti coordinati e invio di copia del contratto di code sharing);
- c) il numero delle frequenze e i giorni di operazione;
- d) il tipo e la marca di aeromobile che intende utilizzare;
- e) gli scali di partenza e di arrivo, nonché, eventualmente, quelli intermedi.

Il vettore che opera per la prima volta in Italia deve presentare entro **sessanta giorni** dall'inizio dei servizi, insieme alla richiesta, la seguente documentazione:

- a) copia del Certificato di Operatore aereo (COA) corredata dalla relativa specifica delle operazioni o documentazione equivalente che ne dettagli gli elementi caratteristici di idoneità tecnico-operativa (area e tipo di operazioni, approvazioni speciali quali: operazioni in bassa visibilità, B-RNAV, RVSM, ETOPS, MNPS, trasporto merci pericolose, ecc.);
- b) flotta impiegata con indicazione dei tipi di aeromobile, marche di registrazione, titolo di utilizzazione, età media della flotta, eventuali incidenti o inconvenienti gravi subiti dalla compagnia, di cui al questionario ENAC (Foreign Operator Questionnaire - FOC), debitamente compilato;
- c) certificato di assicurazione, di cui al modello allegato (All. 1) dal quale risulti che la polizza stipulata è conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento comunitario 785/04;
- d) Dichiarazione di avvenuto deposito del Programma di Sicurezza.

Il vettore aereo extracomunitario che utilizza un aeromobile noleggiato da impresa non comunitaria, che opera per la prima volta in Italia, deve inviare alla Direzione Centrale Regolazione Economica la documentazione sopraindicata relativa al vettore che dà in noleggio l'aeromobile, nonché copia del contratto di noleggio e del certificato di assicurazione.

Una volta valutata la conformità di tutta la documentazione alle prescrizioni amministrative ed operative, la Direzione Centrale Regolazione Economica rilascia l'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dall'ENAC è inserita nella Banca Dati Intranet al fine di procedere alle verifiche sul territorio ed all'applicazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo 1174 sanzioni del D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e successive modifiche.

Qualunque modifica rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione deve essere notificata alla Direzione Centrale Regolazione Economica per le valutazioni e le azioni di competenza.

7. REGIME PER I SORVOLI E GLI SCALI TECNICI DEI VETTORI EXTRACOMUNITARI

L'Accordo relativo al Transito dei servizi aerei internazionali stipulato a Chicago il 7 dicembre 1944, ratificato in Italia con L. 306 del 2 maggio 1983, stabilisce per gli Stati contraenti la libertà di sorvolo e di scalo tecnico.

L'art. 794 del Codice della Navigazione, come modificato e aggiornato dal D. Legisl. n. 96/2005 e successive modifiche, ribadisce la libertà di sorvolo quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da Convenzioni internazionali.

Per gli Stati che hanno ratificato l'Accordo di Transito sopra citato e per gli Stati che non hanno ratificato l'accordo sul Transito ma che, su base di reciprocità riconoscono la libertà di sorvolo e di scalo tecnico, si applica la disciplina della notifica di cui al punto 4 della presente Circolare.

Per gli altri casi è prescritta la preventiva autorizzazione, il cui rilascio è subordinato alla presentazione della documentazione contenente le seguenti indicazioni:

- a) la data di effettuazione dei voli;
- b) il codice ed il numero del volo;
- c) i giorni di operazione;
- d) il tipo e la marca di aeromobile che intende utilizzare;
- e) gli scali di partenza e di arrivo, nonché, eventualmente, quelli intermedi.

I vettori per i quali è prevista la preventiva autorizzazione e che per la prima volta richiedono uno scalo tecnico in Italia devono includere alla documentazione di cui sopra una copia del Certificato di Operatore Aereo (COA) e una copia del Certificato di assicurazione di cui all'allegato modello dal quale risulta che la polizza stipulata è conforme ai requisiti prescritti dal

Regolamento Comunitario 785/04 relativo ai minimi assicurativi per i vettori operanti all'interno dell'Unione europea, da mantenere in corso di validità.

I vettori per i quali non è prevista la preventiva autorizzazione per il sorvolo e lo scalo tecnico, se sorvolano per la prima volta il territorio nazionale e/o effettuano per la prima volta scalo tecnico in Italia devono inviare copia del Certificato di Operatore Aereo e, per gli scali tecnici, una copia del Certificato di assicurazione in corso di validità.

Una volta valutata la conformità della documentazione di cui sopra, l'ENAC rilascia l'autorizzazione. Gli estremi di detta autorizzazione vengono inseriti nella Banca dati Intranet dell'ENAC.

8. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore dal primo giugno 2007.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

ALLEGATO 1 Certificato di assicurazione

ALLEGATO 1

(Carta Intestata della Compagnia Assicuratrice)
(Dati della Compagnia: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell' esercente di aeromobili
ai sensi del Regolamento (CE) N. 785/2004

Con il presente documento la società _____ in
(nome)
qualità di compagnia assicuratrice, regolarmente autorizzata dalla competente Autorità Nazionale di
_____, certifica di aver stipulato la/le seguente/i polizza/e:
(Stato)

Polizza/e n°.	
Contraente	
Assicurato	
Durata	dal: _____ al: _____
Limiti Geografici	
Aeromobile:	Tipo: _____
	Marca di registrazione: _____
	MTOM (Kg.): _____ Posti passeggero: come previsto nel certificato di navigabilità
	Uso: _____

La/le polizza/e include/includono tra le altre le garanzie relative alla responsabilità civile dell' assicurato nei confronti di terzi, passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell' aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Reg. (CE) N. 785/2004 e rispetta/no le somme minime di legge così come di seguito specificate:

DSP (<i>Specificare</i>)	per ciascun aeromobile per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell' aeromobile e insurrezione civile
DSP 250.000	per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali
DSP 1.000	per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali
DSP 17	per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali

Qualora si verificasse un' interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima della scadenza contrattuale della/e stessa/e, la compagnia assicuratrice comunicherà all' ENAC l' interruzione o la modifica del/dei contratto/i.

Fermo quanto sopra ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) N. 785/2004, dell' art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/le summenzionata/e polizza/e rispettano il Regolamento (CE) ed il Codice della Navigazione stessi.

